Convenzione per la conduzione del Centro di riferimento Regionale sul Farmaco.

TRA

GIAMPIETRO RUPOLO nato a Padova il 11 luglio 1951, e domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, nella sua qualità di Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari, ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale n. 12/91 e del provvedimento della Giunta Regionale n. 2817 del 11 settembre 2007

E

ERMANNO ANGONESE nato a Mason Vicentino (VI) il 10 febbraio 1949, e domiciliato per la carica in Verona, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell'Azienda ULSS n. 20 di Verona con sede in Verona, Via Valverde n. 42, codice fiscale n. 02573090236, nella sua qualità di Direttore Generale in forza del D.P.G.R. n.1527 del 31.12.2002;

VALERIO ALBERTI nato a Aosta il 13 novembre 1953, e domiciliato per la carica in Verona, il quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto dell'Azienda Ospedaliera di Verona con sede in Verona, Piazzale Stefani n. 1, codice fiscale n. 02573100233, nella sua qualità di Direttore Generale in forza del D.P.G.R. n.1531 del 31.12.2002.

Le parti come sopra costituite premettono che la Giunta Regionale del Veneto, con provvedimento n. 1588 del 11.5.1999 e successivo provvedimento n. 4042 del 19.12.2003 in materia di individuazione dei Centri Regionali di Riferimento, ha approvato i criteri per l'individuazione
dei Centri Regionali specializzati e di riferimento.

In base a quanto previsto dai citati provvedimenti, con D.G.R. n. 1829 del 13 luglio 2001, esecutiva, la Giunta Regionale ha approvato il modello organizzativo, le finalità, gli obiettivi e le linee produttive del Centro di Riferimento Regionale sul Farmaco.

Con il medesimo provvedimento è stata inoltre approvata la convenzione tra la Regione, l'Azienda ULSS n. 20 di Verona e L'Azienda Ospedaliera di Verona per la gestione del citato Centro, prorogata con D.G.R. n. 2213 del 9.8.2002, e successivamente rinnovata fino a luglio 2007 con delibera n. 2136 del 16 luglio 2004.

La precedente convenzione risulta scaduta e si rende necessario assicurare la continuità dell'attività svolta dal Centro.

Considerato che la materia relativa ai centri di riferimento è attualmente oggetto di un complessivo provvedimento di riordino generale che si concluderà prevedibilmente entro il corrente anno, e che si rende comunque necessario assicurare la continuità dell'attività svolta dal Centro, con proprio provvedimento n. del la Giunta Regionale ha deliberato di proseguire l'attività del Centro di Riferimento Regionale sul Farmaco.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

È prorogata fino al 31 dicembre 2007, con le stesse modalità e alle stesse condizioni, la precedente Convenzione che regolava i rapporti tra la regione Veneto e l'Azienda ULSS n. 20 di Verona e l'Azienda Ospedaliera di Verona per la conduzione del Centro di Riferimento regionale sul Farmaco con un finanziamento pari € 274.250,00, così suddiviso:

a) Unita' di Valutazione dell'Efficacia Del Farmaco	€ 99.195,00
b) Unita' per l'Informazione sul Farmaco	€ 127.555,00
c) Unita' di Farmacovigilanza	€ 47.500,00

ART. 2

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione nel caso di intervenuti mutamenti dell'attuale assetto normativo o per esigenze di programmazione regionale in materia, nonché nel caso di gravi inadempienze alle disposizioni della presente convenzione da parte delle Aziende interessate.

ART. 3

Per quanto non contemplato dalla presente Convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti e alla documentazione agli atti.

ART. 4

Il foro di Venezia è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza dell'applicazione della presente Convenzione.

La presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Sono a carico del beneficiario del finanziamento tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla Convenzione.

Il presente atto viene letto, approvato specificamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto.

REGIONE VENETO
DIRIGENTE REGIONALE PIANI
E PROGRAMMI SOCIO SANITARI
DOTT. GIAMPIETRO RUPOLO

AZIENDA ULSS N. 20 VERONA
RAPPRESENTANTE LEGALE
DOTT. ERMANNO ANGONESE

AZIENDA OSPEDALIERA VERONA
RAPPRESENTANTE LEGALE
DOTT. VALERIO ALBERTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. l'Azienda ULSS n. 20 di Verona e l'Azienda Ospedaliera di Verona dichiarano di approvare le clausole di cui agli artt. 3 e 4 della presente convenzione.

DOTT. ERMANNO ANGONESE

DOTT. VALERIO ALBERTI

Venezia, lì